

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 212

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA – SOLINAS Alessandro

il 24 giugno 2026

Norme in materia di polizia locale rurale e organizzazione delle compagnie dei barracelli

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), nel suo quarto di decennio di vigenza, ha dimostrato costantemente la lacunosità e l'ineadeguatezza, spesso anacronistica, delle norme in essa sancite, limitando spesso e in maniera considerevole l'evoluzione operativa delle compagnie dei barracelli lasciate in un limbo di indeterminatezza giuridica in relazione ai propri scopi e attività. Indeterminatezza forse dolosa, in tempi in cui l'inclusione effettiva dei barracelli nell'ambito della polizia locale, poi confermata dalla giurisprudenza successiva, non poteva giungere a realtà mature. A tal fine, si è resa imprescindibile l'elaborazione di un nuovo testo normativo che sostituisca integralmente la legge regionale del 1988, tutt'ora in vigore, così da poterne realmente promuovere e favorire "l'istituzione e il potenziamento" tanto auspicati, come stabilito dall'articolo 1. Pertanto, il nuovo testo, accanto alla permanenza di talune norme originarie, è finalizzato a sviluppare e strutturare in maniera articolata l'attività del Corpo attraverso i regolamenti comunali. Questo carattere discrezionale della norma si è reso necessario per venire incontro a una molteplicità di compagnie che, pur contando su un indirizzo univoco, seguono modalità operative e costitutive differenti, in conseguenza dell'eterogeneità sociale e culturale della Sardegna. Lo sviluppo verso la maggiore professionalizzazione delle compagnie risponde all'inserimento delle medesime in quel sistema integrato per la sicurezza, in quel coordinamento con le forze di polizia che permette uno standard prestazionale moderno e adeguato alla realtà dei tempi: sistema integrato che recentemente la Regione ha fissato nella promulgazione della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), con la quale si attua un raccordo integrativo, che permea lo spirito di rivisitazione della presente proposta, chiarendo definitivamente il ruolo di polizia locale rurale dei barracelli, così come riportato dall'articolo 12, Capo I (Polizia locale urbana e rurale) del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

La proposta consta di 38 articoli.

L'articolo 1 riprende, innanzitutto, la denominazione storica di "Compagnie dei barracelli", presente nel regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna), abolendo quella errata di compagnia barracellare, priva di storicità e diffusasi recentemente in

maniera discutibile, attuando di fatto un primo recupero della tradizione di corpo. Con questa nuova versione riportate le ultime leggi di riferimento, per cui la categorizzazione all'interno della polizia rurale è sostituita da quella corrente di polizia locale. La polizia rurale, dopo la promulgazione della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), è stata di fatto svuotata di significato: essa sopravvive solo come attività accessoria della polizia locale, ma non come varietà se non addirittura come mero regolamento agrario comunale, analogamente ai regolamenti di decoro urbano o tutela del verde. Il comma 2 chiarisce i termini e le modalità della collaborazione fra polizia locale e statale che è stata decretata dall'articolo 3 della legge n. 65 del 1986.

Articolo 2. In esso, oltre a riportare le funzioni già presenti nella legge regionale n. 25 del 1988 vengono riportati i compiti, che se pur non previsti nella vecchia norma, le compagnie svolgono da decenni in quanto richiesti dagli stessi comuni. Viene chiarita la natura della vigilanza operata dai barracelli, distinguendo la vigilanza vera e propria dall'istituto tradizionale dell'assicurazione, il quale assume carattere meramente facoltativo, in quanto retaggio di un passato. Viene distinta, inoltre, la vigilanza nei confronti dei beni pubblici da quella svolta nei confronti della proprietà privata. L'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), ha reso necessario il rimando alla norma che lo sostituisce, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il comma 12, dopo decenni di limitazioni equivocate e illegittime, estende nuovamente a tutti i barracelli la possibilità di procedere all'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, di cui all'articolo 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). A tal riguardo, essendo i barracelli l'unica istituzione di polizia a cui venivano prescritte (o insegnate) le modalità di redazione dei verbali di accertamento (invece di essere normalmente elaborate sulle indicazioni della legge n. 689 del 1981 come ovunque occorso).

L'articolo 3 definisce la competenza territoriale dei barracelli, limitata al comune di appartenenza, ma estesa a livello regionale e regola le attività di polizia rurale fuori confine (commi 1, 2). Sono consentite eccezioni in caso di transito necessario, flagranza di reato, accordi intercomunali o servizi d'onore, con l'obbligo di coordinamento in caso di sconfinamento in aree presidiate da altre compagnie (1, 2).

L'articolo 4 ha reso facoltativa l'assicurazione dei beni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898. Disciplina i compiti di vigilanza e custodia dei beni da parte delle compagnie dei barracelli, distinguendo tra attività istituzionali gratuite e servizi a pagamento per privati o altri enti. La norma attribuisce priorità alla compagnia nella vigilanza dei beni comunali tramite convenzione e disciplina la sorveglianza su aree in concessione, demandando al Regolamento comunale la definizione delle tariffe per i servizi extra-istituzionali.

L'articolo 5 tratta lo status giuridico dei barracelli, dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, sino all'annosa questione di quella di polizia giudiziaria, tutt'ora non chiarita malgrado il Ministero della giustizia, Capo ufficio legislativo, con parere dell'8 settembre 2011, protocollo n. m_dg.LEG.08/09/2011. 0005351.U, ha confermato il riconoscimento della qualifica di polizia giudiziaria agli appartenenti delle compagnie barracellari. Il Ministero della giustizia, Capo ufficio legislativo, in risposta a un quesito del 4 novembre 2016, protocollo n. m_dg.LEG.12/12/2016. 0012194.U, ha ribadito il riconoscimento della qualifica di Polizia giudiziaria agli appartenenti delle compagnie barracellari. Il Ministero dell'interno, con nota n°557/PAS/U/01817710089.DGG(1) del 1° dicembre 2016, ha evidenziato che ad avviso del predetto Dicastero, l'ordinamento giuridico, in linea con quanto previsto dall'articolo 57 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986, riconosce ai componenti delle compagnie barracellari, le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Articolo 6. Le compagnie perdono automaticamente il loro carattere "precario", per nulla in linea con la loro natura di istituto pubblicistico, infatti, pur continuando a permanere le consuete modalità di costituzione e di soppressione, essa non ha più una scadenza di mandato (appannaggio del carattere estemporaneo che rivestirono sempre nei secoli passati, si va ad annullare così il carattere

anacronistico e superfluo della base temporale (triennale) di costituzione della compagnia. Viene omessa la specificazione secondo cui costituzione e reclutamento avvengono secondo il "principio del volontariato". Questa dicitura, peraltro superflua (dato che la coscrizione a divenire barracello è decaduta nel 1853), ha nondimeno dato luogo nel tempo a una molteplicità di interpretazioni erranee e giuridicamente fuorvianti. La stessa Presidenza della Regione con la nota n° 16369 del 19 settembre 2016 chiarisce in maniera inequivocabile che "i barracelli non posseggono i requisiti dei volontari come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in quanto "le prestazioni della compagnia sono generalmente retribuite e gli utili sono ripartiti tra i componenti e seconda del grado e le funzioni di ciascuno". A ciò si aggiunge l'ulteriore parere del direttore generale del Ministero del lavoro che con la nota del 09 ottobre 2020 inviata anche alla direzione generale dell'Assessorato agli enti locali, chiarisce che "deve intendersi in questo caso per "volontariato" unicamente la volontarietà che caratterizza l'ingresso del singolo nella compagnia (fatti salvi la verifica sui requisiti di onorabilità e assenza di carichi penali, il "placet" del preposto organo comunale e il finale conferimento prefettizio della qualifica di agente di pubblica sicurezza); nel medesimo senso in cui un cittadino "volontariamente" si candida all'assunzione come guardia giurata fatta salva ogni determinazione finale da parte di altri soggetti; si ritiene che tale precisazione da parte della norma valga soprattutto ad escludere ogni forma di obbligatorietà anche nella fase del cosiddetto reclutamento (obbligatorietà probabilmente propria in antichità dell'istituto anche considerandone il carattere di corpo di polizia). Ugualmente non è utilizzabile come argomento per sostenere la configurabilità dei barracelli quali volontari ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), né tantomeno la qualificabilità delle compagnie come enti del terzo settore, l'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2007. Per tale motivo l'articolo 8, comma 2, della legge n. 9 del 2007 è abrogato all'entrata in vigore della presente legge. Stabilisce la struttura delle compagnie dei barracelli come servizi di polizia locale rurale, ribadendo la dipendenza diretta e unica dal sindaco e fissando i gradi interni. L'organico è disciplinato tra un minimo di sette e un massimo di settantacinque operatori, con la possibilità di creare distaccamenti territoriali e coordinamenti provinciali o regionali (come peraltro prevedeva, ma in forma timida e incerta, il testo originario all'articolo 27 della legge regionale n. 25 del 1988).

L'articolo 7 disciplina la collaborazione tra comuni per i servizi di polizia rurale, protezione civile e antincendio, consentendo la stipula di convenzioni approvate dai consigli comunali per operazioni congiunte o supporti tra compagnie di barracelli vicine. Prevede inoltre un meccanismo per servizi straordinari di emergenza, basato su accordi rapidi tra sindaci, garantendo la responsabilità operativa al sindaco del territorio ospitante e regolando le compensazioni economiche.

L'articolo 8 regola l'accesso, la permanenza e la mobilità dei barracelli, istituendo una selezione pubblica basata su specifici requisiti psicofisici, morali e professionali, con un limite d'età per l'arruolamento a 60 anni e la permanenza fino a 68. Il testo stabilisce inoltre incompatibilità con cariche politiche e ruoli di volontariato affini, oltre a definire le procedure per la mobilità tra compagnie diverse.

L'articolo 9 disciplina la costituzione della compagnia dei barracelli, definendo la nomina del comandante tramite selezione pubblica. In precedenza, la nomina del capitano dei barracelli era spesso legata a dinamiche puramente fiduciarie o politiche del consiglio comunale.

L'articolo 9 introduce una svolta meritocratica e professionale. La norma impone al comune la creazione di un centro di costo nel bilancio, stabilisce l'inquadramento fiscale (natura giuridica 55, ATECO 84.24.10) e prevede l'arruolamento del personale.

L'articolo 10 subordina l'effettiva operatività dei barracelli all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del prefetto e al successivo giuramento davanti al sindaco entro dieci giorni. L'eliminazione, rispetto alla legge regionale n. 25 del 1988 del voto assembleare dei gradi, in favore di selezioni interne e criteri oggettivi allinea i barracelli a standard qualitativi moderni, garantendo meritocrazia e competenza tecnica certificate. Questo sistema azzera le tensioni politiche interne alla compagnia e i favoritismi, blindando l'autorevolezza e l'autonomia della catena di comando. La

certezza di regole scritte e uguali per tutti stimolerà la crescita professionale, assicurando una maggiore efficienza e continuità operativa nel controllo del territorio.

L'articolo 11 definisce il comandante della compagnia dei barracelli come il responsabile operativo e legale, nominato con grado di capitano e subordinato esclusivamente al sindaco, garantendo continuità operativa nel tempo e rimuovendo la scadenza triennale del comandante, sempre che mantenga i requisiti di pubblica sicurezza. Questa misura consente ai comandanti di uscire dalla precarietà del ruolo che di fatto impediva una programmazione dell'attività organizzativa interna e operativa di lungo termine. La norma introduce criteri oggettivi e automatici per la successione, un fondo cassa per le spese minute e un limite temporale certo per la sostituzione in caso di impedimento, assicurando stabilità e trasparenza alla gestione del corpo.

L'articolo 12 disciplina requisiti più meritocratici rispetto al passato per la nomina del comandante della compagnia, richiedendo almeno 25 anni di età, un diploma, sette anni di esperienza specifica e la conoscenza del territorio. In fase di prima costituzione, la regola dei sette anni può essere derogata, mentre la selezione definitiva è basata su una graduatoria di merito che valorizza le competenze di polizia rurale e l'esperienza pregressa.

L'articolo 13 regola la nomina, i requisiti, le funzioni e la revoca del responsabile amministrativo della compagnia, figura tecnico-contabile nominata dalla Giunta su graduatoria del comandante. Nella legge regionale n. 25 del 1988 veniva definito "Segretario". Il ruolo richiede un diploma o titoli in ambito economico/giuridico, gestisce la contabilità e i verbali con compenso definito dalla Giunta, ed è soggetto a rimozione per negligenza.

L'articolo 14 specifica le modalità di gestione della contabilità e dell'amministrazione interna alle compagnie.

L'articolo 15 specifica le modalità di ripartizione degli utili, per questo aspetto rimane sostanzialmente simile a quanto già previsto dalla legge del 1988. Viene introdotta un'importante novità relativa alla possibilità concessa ai comandanti di compagnia di versare dei contributi volontari utili al fine di incrementare l'importo del trattamento pensionistico, da detrarre dagli utili spettanti ai singoli barracelli.

L'articolo 16, a differenza della legge del 1988, prevede che i tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione facoltativa, tariffe e indennità, periti e arbitrato, siano stabiliti dai comuni nei regolamenti comunali.

L'articolo 17 prevede che le controversie interne siano risolte in via amministrativa dal dirigente comunale incaricato dal sindaco.

Gli articoli 18, 19, 20 specificano le modalità di attivazione dei provvedimenti disciplinari per i barracelli e il capitano.

L'articolo 21 relativo alle modalità di scioglimento della compagnia rimane sostanzialmente invariato rispetto alla legge del 1988.

L'articolo 22 stabilisce le competenze dei comuni su quanto possono disciplinare con i regolamenti comunali.

L'articolo 23, relativo alle modalità e importi dei contributi regionali alle compagnie, prevede un aumento dei contributi poiché i precedenti importi si ritiene siano del tutto superati in funzione dell'aumento del costo di divise e attrezzature. Con gli importi sino ad oggi presenti euro 300 a barracello molte compagnie non riescono ad acquistare neppure un giubbotto antiventto e pioggia in tessuto tecnico. Il calcolo attuale prevede un importo di euro 500, notevolmente inferiore a quanto viene speso per "vestire ed equipaggiare" un agente di polizia locale o forestale. Se si pensa che le scarpe per l'antincendio boschivo utilizzate dai barracelli, quindi un dpi, costano mediamente euro 250. Non deri-

vano nuovi oneri per la Regione Sardegna, ma una rimodulazione delle modalità di ripartizione a compagnia.

L'articolo 24 sull'erogazione dei premi alle compagnie rimane sostanzialmente uguale quello presente nella legge del 1988 ma con alcune modifiche. Nel tempo la dicitura "tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le compagnie e dei rapporti informativi sull'attività svolta, resi dall'autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza", presente all'articolo 29 della legge del 1988 ha creato disparità tra le varie compagnie e un'indiretta subordinazione dal corpo forestale. Si ritiene che le uniche istituzioni deputate ad esprimere in pareri circa l'operato delle compagnie siano il comune e prefettura.

L'articolo 25 specifica, aggiornandole, le modalità di svolgimento del servizio antincendio boschivo e di protezione civile.

L'articolo 26, così come disposto dalla legge del 1988, prevede che il servizio di barracello, quale attività presso una pubblica amministrazione, sia riconosciuto nei concorsi pubblici in ragione di un anno per ogni anno di effettivo servizio, certificato da dichiarazione del comandante.

L'articolo 27 istituisce la Commissione regionale per le compagnie dei barracelli quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato. L'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988 rubricato "Sovrintendenza e coordinamento", concernente la conferenza regionale e l'istituzione dei comandi provinciali, di fatto, non ha mai avuto applicazione concreta in trentaquattro anni.

L'articolo 28 prevede le modalità su come l'Assessorato competente in materia di polizia locale debba prevedere l'adozione degli strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi per le compagnie dei barracelli. La scritta principale "barracelli", su divise e mezzi, identifica l'istituzione storica e il corpo di appartenenza nel suo complesso, che per legge sarda e statale ha un'identità autonoma. La dicitura "polizia rurale", posta in secondo ordine e con minore evidenza, serve a specificare l'ambito operativo prevalente (la tutela del territorio rurale), senza però generare confusione istituzionale con la "polizia locale" (urbana/municipale) o con le forze di polizia dello Stato.

L'articolo 29 stabilisce le norme relative alla tutela della salute dei barracelli. Questo aspetto era totalmente assente dalla legge del 1988 e, malgrado la normativa nazionale lo preveda, molti comuni prestano poca attenzione in materia di dispositivi di protezione individuale e tutela dei barracelli, malgrado le attività di polizia locale rurale, protezione civile e antincendio li espongano agli stessi rischi di polizia locale e corpo forestale.

L'articolo 30 prevede, da parte dell'Amministrazione regionale, una formazione costante per i barracelli. Attualmente, se si tralascia una sporadica attività formativa nell'arco di trentasette anni, la Regione ha pensato di formare unicamente il corpo forestale e la polizia locale tralasciando e mettendo ai margini i barracelli.

L'articolo 31 specifica gli strumenti auto tutela in dotazione ai barracelli. Sino ad oggi, malgrado i rischi non siano diversi da altri organi di polizia, i barracelli non sono mai stati dotati di strumenti volti a garantire la loro sicurezza. Negli anni si sono verificate numerose aggressioni verso i barracelli durante l'espletamento dei servizi d'istituto. Appare inoltre non più procrastinabile la rivisitazione dell'armamento in quanto la difesa personale, come avviene anche per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) e la polizia locale, non può essere esercitata con armi lunghe per la caccia agli ungulati. La Sardegna con il Rappresentante del Governo presso la Regione e il Ministero dell'interno dovrebbe promuovere l'integrazione dell'arma corta. Il fatto che le compagnie dei barracelli esercitino le loro funzioni in prevalenza in aree extraurbane non può essere più utilizzata come motivazione valida per il diniego dell'arma corta.

Gli articoli 32 e 33 prevedono che la Regione, come del resto accade per altri soggetti concorrenti alle attività di protezione civile e antincendio, fornisca le radio veicolari e portatili alle compagnie dei barracelli anche per le attività di polizia rurale. Per poter operare in tutta sicurezza e continuità,

anche a causa della struttura geografica sarda, i barracelli hanno la necessità di avere delle frequenze radio a loro dedicate. Anche su questo aspetto le compagnie dei barracelli sono state lasciate indietro rispetto ad altri. Stabilisce che i veicoli sono intestati al comune, con costi a carico dell'ente, e viene inserita la possibilità all'uso di targhe speciali previo conseguimento della patente di servizio.

L'articolo 34, rubricato "Contributi diversi da quelli regionali", rimane simile a quanto disposto dalla legge del 1988.

L'articolo 35, specifica in maniera chiara ed inequivocabile le modalità di stipula e i massimali delle polizze assicurative per infortuni del personale, responsabilità civile verso terzi, atti vandalici verso i beni di proprietà della compagnia.

L'articolo 36 elenca le norme transitorie e finali.

L'articolo 37 prevede che l'Amministrazione regionale ricordi l'istituzione delle compagnie dei barracelli quale plurisecolare istituzione di polizia rurale tipica della Sardegna e tra le più antiche istituzioni di polizia civili in Europa. Nell'occasione vengono conferite ai barracelli le onorificenze di merito, di anzianità e di lungo comando secondo le modalità stabilite dal Presidente della Regione. Viene inoltre istituito il patrono delle compagnie dei barracelli, non inventato, ma presente nel regolamento del 1700 della Compagnia di Alghero e identificato in San Gavino Martire. Nella storia dei barracelli a questi sono state riconosciute medaglie al merito dallo Stato italiano ma nel tempo, malgrado vi siano state valorose attività di servizio e alcuni dei barracelli siano deceduti in servizio, non è mai stato valorizzato il loro ruolo.

L'articolo 38 specifica le norme finanziarie.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale rurale delle compagnie dei barracelli sulla base della potestà della Regione in materia di polizia locale urbana e rurale attribuitagli dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dall'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promuove e favorisce l'istituzione e il potenziamento delle compagnie dei barracelli di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna).

2. La Regione, ai sensi della legge regionale 22 agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza), promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in conformità con la normativa quadro in materia e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipendono le compagnie dei barracelli, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza, sostiene l'azione degli enti locali.

3. Le compagnie dei barracelli, quali organi sussidiari di polizia locale rurale dipendenti funzionalmente dal comune, aventi carattere prettamente pubblicistico, fanno parte del sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

Art. 2

Funzioni ordinarie

1. Le funzioni di polizia rurale e protezione civile conferite alle compagnie dei barracelli sono le seguenti:

- a) vigilanza, prevenzione, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, nonché segnalazione all'autorità competente dei fatti costituenti reato, sull'uso selvicolturale del fuoco, e de-

- gli incendi boschivi;
- b) soccorso pubblico ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
- c) protezione civile in genere;
- d) vigilanza, prevenzione e repressione dell'abigeato;
- e) vigilanza, prevenzione, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, nonché segnalazione all'autorità competente dei fatti costituenti reato, delle violazioni sulla tutela della flora e della fauna, inclusi gli animali d'affezione;
- f) tutela dei parchi e del patrimonio naturale in genere;
- g) tutela del patrimonio idrico;
- h) vigilanza, prevenzione, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, nonché segnalazione all'autorità competente dei fatti costituenti reato, sulla caccia (articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), articolo 72 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna));
- i) vigilanza, prevenzione, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, nonché segnalazione all'autorità competente dei fatti costituenti reato, sulla pesca (articolo 22, commi 3 e 6, decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), legge regionale 4 settembre 2015 n. 24 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni));
- j) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, compreso il corretto utilizzo delle strade ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio;
- k) vigilanza e controllo sul demanio marittimo nell'ambito territoriale di competenza della Regione e in base a quanto disposto dall'ordinanza balneare;
- l) vigilanza, prevenzione, accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza, nonché segnalazione all'autorità competente dei fatti costituenti reato, delle violazioni in materia ambientale

- ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni;
- m) vigilanza del patrimonio immobiliare regionale da stabilirsi tramite apposita convenzione.

2. Gli appartenenti alle compagnie dei barracelli esercitano le funzioni tecniche e di polizia locale indicate dai commi 1, 2 e 3, le altre indicate dall'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2007 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) e le altre stabilite con legge o regolamento, nonché quelle derivanti dalla qualifica di agenti di pubblica sicurezza attribuita a termini dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

3. Oltre alle funzioni istituzionali previste dal comma 1, quando ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità al comandante di compagnia, per specifiche operazioni, previa disposizione del sindaco, le compagnie dei barracelli collaborano con le forze di polizia dello Stato, in accordo con quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2007.

4. In occasione di particolari manifestazioni o altri eventi che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica, previa autorizzazione del sindaco, la polizia locale potrà richiedere la collaborazione dei barracelli.

5. Le compagnie dei barracelli, nello svolgimento dei compiti di polizia rurale, protezione civile e antincendio, nonché in tutti i casi di assenza o non pronta reperibilità di altri organi di polizia, possono concorrere alle attività di regolazione del traffico e di tutela della sicurezza della circolazione, limitatamente all'espletamento delle funzioni riportate al comma 1 e per attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di garantire la sicurezza del traffico e del personale operante.

6. Nell'esercizio delle predette attività di cui ai commi 2 e 3, i barracelli dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

7. Le forme di collaborazione con gli enti e gli organi del sistema Regione verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli enti interessati dovranno prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni per l'attività

svolta.

8. Le compagnie dei barracelli assumono la funzione di struttura operativa comunale permanente di protezione civile. Il comandante assume all'interno del Centro operativo comunale (COC) la direzione del personale dei barracelli operanti e coadiuva il sindaco.

9. La protezione civile regionale riconosce ai barracelli i rimborsi per le attività di protezione civile (articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2018, n. 112 (Codice della protezione civile), legge regionale 8 maggio 2026, n. 14 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile) comma 2 lettera a), in conformità alla nota del capo del dipartimento n. 41580 dell'8 agosto 2018. I datori di lavoro recuperano le somme come credito d'imposta tramite modello F24 (codice tributo 6898).

10. Le compagnie dei barracelli esercitano attività di vigilanza finalizzate alla prevenzione degli illeciti contro le proprietà e alla tutela del territorio, effettuando perlustrazioni e trasmettendo senza ritardo all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia competenti le notizie di reato di cui vengano a conoscenza.

11. Nelle materie di competenza, di cui all'articolo 2, gli appartenenti alle compagnie dei barracelli possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa.

12. I soggetti incaricati all'accertamento delle infrazioni, debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento, rilasciato dall'organismo competente, dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. I medesimi sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3

Competenza territoriale

1. Le compagnie dei barracelli operano ordinariamente nel territorio del comune di appartenenza o degli enti locali associati. Fuori da tale ambito possono operare esclusivamente nei casi previsti dalla presente legge, dalle convenzioni tra enti locali o dalla normativa vigente.

2. L'attività di polizia locale rurale è svolta al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza in caso di:

- a) raggiungimento di località del proprio territorio raggiungibili esclusivamente passando tramite altri comuni;
- b) necessità dovuta alla flagranza dell'illecito e del reato commesso nel comune di appartenenza, nell'immediatezza dell'evento, di iniziativa del personale operante, dandone, senza ritardo notizia al comandante;
- c) accordi con i comuni limitrofi al fine di migliorare il presidio del territorio;
- d) servizi d'onore.

3. Nei casi di sconfinamenti in comuni ove siano presenti altre compagnie, limitatamente a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dovrà esserne data preventiva e immediata comunicazione al comandante della compagnia competente per territorio.

Art. 4

Assicurazione e custodia dei beni

1. Le compagnie dei barracelli possono svolgere attività di vigilanza delle proprietà loro affidate in custodia, da privati o da altri enti pubblici diversi dal comune dietro compenso.

2. L'affidamento in custodia, la vigilanza degli altri beni, pubblici e privati e le rispettive tariffe, qualora non compresi nelle attività di istituto delle compagnie, sono stabilite e normate dal regolamento comunale.

3. L'attività di prevenzione, vigilanza e custodia dei beni di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 403 del 1898, rientra fra i compiti e doveri istituzionali dei barracelli.

4. I compiti di cui al comma 1 si applicano anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono, in regime di concessione, di beni pubblici.

Art. 5

Status giuridico

1. I barracelli, previa emissione del de-

creto prefettizio, assumono la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. Nell'esercizio delle funzioni di istituto svolgono le attività di polizia giudiziaria esclusivamente nei casi, nei limiti e con le qualifiche previste dalla legislazione statale vigente.

2. I barracelli mantengono le proprie qualifiche funzionali su tutto il territorio regionale. Di fronte a un illecito, a un reato o nei casi di pubblici e privati infortuni, possono intervenire esibendo il tesserino per identificare i responsabili e prestare soccorso, richiedendo l'immediato ausilio delle forze dell'ordine.

3. Ai barracelli, è fatto divieto assoluto di assumere, anche fuori dal servizio, comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro o all'interesse della pubblica amministrazione.

4. Sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti.

5. Pur non essendo dipendenti comunali contrattualizzati, essi operano come dipendenti funzionali e subordinati dell'amministrazione comunale; per tale ragione, hanno l'obbligo di osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Composizione ed ordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, il consiglio comunale può istituire la compagnia quale servizio sussidiario e permanente di polizia rurale, o deliberarne lo scioglimento per inattività o manifesta incapacità operativa.

2. Il reclutamento dei barracelli avviene secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

3. Le compagnie dei barracelli dipendono funzionalmente dal sindaco del comune di appartenenza e operano secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale. Il regolamento comunale disciplina le forme di raccordo operativo con il servizio di polizia locale, ove istituito.

4. Ogni compagnia è composta dal comandante, da uno o più ufficiali e da un numero di graduati e di agenti necessari per l'assolvimento dei compiti di polizia locale rurale e protezione civile determinato nel regolamento comunale.

5. I gradi consentiti all'interno delle compagnie dei barracelli sono: capitano, tenente, maresciallo capo, brigadiere, appuntato, agente.

6. All'atto della nomina, il capitano giura davanti al sindaco, i decreti prefettizi di agente di pubblica sicurezza dei singoli barracelli restano validi fino a revoca della Prefettura, su richiesta del sindaco a seguito di esclusione dalla compagnia.

7. La giunta comunale, sentito l'interessato, può revocare il capitano, gli ufficiali, i sottufficiali e il responsabile amministrativo per manifesta incapacità, notificando l'atto entro quindici giorni alla Prefettura e all'Assessorato regionale competente.

8. La dotazione organica di ogni compagnia, commisurata a estensione, abitanti e complessità del territorio, varia da un minimo di sette a un massimo di settantacinque operatori, incluso il comandante.

9. Le compagnie che all'entrata in vigore della presente legge superano la soglia massima di settantacinque operatori non possono procedere a nuovi arruolamenti fino al riallineamento con il limite stabilito.

10. La compagnia è costituita da un comando principale e può essere formata da distaccamenti territoriali. La deliberazione costitutiva può prevedere tali distaccamenti sul territorio affidandoli a un tenente designato dal comandante di compagnia, con l'incarico di comandante di distaccamento; tale ruolo dura fino a diversa disposizione del comandante di compagnia, al quale il distaccamento resta costantemente subordinato.

11. I distaccamenti potranno essere costituiti anche presso comuni limitrofi a quello di appartenenza, previo accordo tra le singole amministrazioni comunali e sulla base di una convenzione che preveda rimborsi e compensazioni reciproche.

12. All'interno del comando possono es-

sere istituiti dei nuclei o servizi di specialità, diretti da un ufficiale o un sottoufficiale.

13. Le compagnie dei barracelli possono istituire coordinamenti operativi provinciali, validi con l'adesione di almeno il 51 per cento dei comandi barracelli regolarmente operanti e un coordinamento operativo regionale, previo parere favorevole dei sindaci interessati. L'avvenuta costituzione dei coordinamenti va comunicata ai sindaci, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, alla Prefettura territorialmente competente per il livello provinciale e al Rappresentante del Governo presso la Regione per quello regionale. Il coordinamento regionale sovrintende a tutte le attività dei coordinamenti provinciali.

Art. 7

Forme di collaborazione fra i comuni

1. Per ottimizzare i compiti di polizia rurale, protezione civile e antincendio che interessano più territori, i comuni possono stipulare intese continuative tramite apposite convenzioni deliberate dai rispettivi consigli comunali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2007, previo parere dei comandanti delle compagnie coinvolte; tale collaborazione può essere attivata anche tra comuni confinanti in cui sia presente una sola compagnia dei barracelli.

2. Qualora i barracelli operino sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, nel territorio di un comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale comune.

3. Le convenzioni stipulate devono essere comunicate alle autorità di pubblica sicurezza e devono prevedere rimborsi e compensazioni reciproche tra gli enti interessati.

4. Per servizi straordinari durante eventi o manifestazioni pubbliche, i sindaci interessati possono siglare accordi rapidi senza deliberazione di Giunta; il sindaco richiedente attiva il personale tramite istanza al sindaco del comune della compagnia alla quale viene richiesto supporto, che autorizza l'intervento per iscritto in base alle disponibilità ed esigenze locali.

Art. 8

Requisiti di accesso e permanenza in servizio

1. Per poter essere ammessi a far parte delle compagnie dei barracelli è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di polizia rurale, protezione civile e antincendio tramite visita dal medico del lavoro del comune di appartenenza, da svolgere prima dell'arruolamento;
- c) non aver superato i sessant'anni compiuti al momento della presentazione della domanda di arruolamento;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) non aver subito condanne detentive per delitti non colposi né misure di prevenzione. Indagini in corso o misure cautelari personali possono precludere l'arruolamento se ne compromettono l'affidabilità o l'integrità;
- e) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- g) patente di guida categoria B.

2. Il possesso dei predetti requisiti, oltre al non superamento del sessantottesimo anno di età, dovrà essere mantenuto per tutta la permanenza nella compagnia.

3. L'arruolamento avviene tramite selezione pubblica per titoli ed esami, rispettando le specificità comunali. I criteri di preferenza premiano il lodevole servizio prestato in altro comando, l'attitudine e la capacità nei compiti previsti.

4. Non possono far parte delle compagnie dei barracelli coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, avendo fatto parte di precedenti compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

5. La carica di barracello è incompatibile con quella di consigliere, assessore del proprio comune, volontario di associazione di protezione civile, guardie zoofile o ecologiche.

6. Il trasferimento e la mobilità dei barracelli tra le compagnie sono consentiti su richiesta dell'interessato e previo benestare tra i comandanti, tramite delibera delle rispettive giunte comunali e aggiornamento del decreto prefettizio di

pubblica sicurezza.

Art. 9

Modalità di costituzione

1. In fase di prima costituzione della compagnia, la giunta comunale designa il comandante, la cui nomina è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della Prefettura.

2. All'emissione del decreto prefettizio di nomina di agente di pubblica sicurezza il capitano deve prestare giuramento dinanzi al sindaco nelle forme previste dalla legge.

3. Entro trenta giorni dalla nomina, il comandante avvia la selezione pubblica e il sindaco, verificati i requisiti dei candidati tramite il dirigente incaricato, trasmette alla Prefettura competente l'elenco degli aspiranti idonei richiedendone l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. La costituzione di una compagnia di barracelli da parte dell'amministrazione comunale comporta la previsione, nel bilancio comunale, di un centro di costo volto a garantire il funzionamento della compagnia.

5. In fase di prima costituzione, il comandante è selezionato per titoli ed esami tra i candidati in possesso dei requisiti di legge tramite una commissione presieduta dal dirigente comunale di riferimento e composta dal segretario comunale e da due comandanti di compagnia con almeno dieci anni di anzianità nel grado.

6. All'atto della costituzione della compagnia, il comandante provvede alla registrazione del codice fiscale e della partita IVA presso l'Agenzia delle entrate, qualificando l'ente con natura giuridica "55 – amministrazioni pubbliche" e codice ATECO "84.24.10".

Art. 10

Immissione in servizio

1. L'effettiva immissione in servizio dei barracelli è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979. In difetto di tale at-

tribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

2. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun barracello deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, deve provvedere all'emanazione del decreto di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il provvedimento di immissione in servizio avvia ufficialmente l'attività della compagnia, attivandone prerogative e responsabilità.

4. Subito dopo l'immissione in servizio, il comandante nomina con proprio atto gli ufficiali e i sottufficiali previsti dal regolamento comunale, valutandone l'attitudine all'incarico e la conoscenza del territorio. Il comandante può revocare tali incarichi in caso di condotte disciplinari o manifesta inattitudine.

5. Il regolamento comunale disciplina gli avanzamenti di grado e gli accessi ai ruoli di ufficiale e sottufficiale, potendo prevedere concorsi interni o il possesso di specifici requisiti.

6. Ogni barracello riceve una tessera di riconoscimento vidimata dal sindaco e una placca numerata, del tipo e con le modalità che sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di riconoscimento e di grado per il personale, i contrassegni e le diciture da apporre sui veicoli di servizio e l'obbligo e le modalità d'uso, come disposto dall'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2007.

7. I barracelli deceduti, dimissionari o esclusi possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate dalla presente legge.

8. Il sindaco, tramite il dirigente comunale incaricato della gestione della compagnia dei barracelli, per gravi motivi o per inattività, può richiedere la revoca della qualifica agente di pubblica sicurezza del barracello. Tale atto deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente e all'Assessorato regionale in materia di polizia locale per i successivi adempimenti.

Art. 11

Comandante

1. Alla compagnia dei barracelli è preposto il comandante con il grado di capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei barracelli.

2. Il comandante rimane in carica sino al perdurare dei requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di requisiti per il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. In caso di assenza, impedimento, sospensione, revoca o morte, il comandante è sostituito dal tenente con maggiore anzianità di permanenza nel grado, in subordine quella di servizio, in caso di ulteriori equivalenze prevale l'età anagrafica. nel predetto caso il tenente assume la funzione vice comandante.

4. La sostituzione del Comandante è disciplinata dall'articolo 10, comma 5, della presente legge e opera nei casi di impedimento definitivo, entro il decorso dell'anno solare.

5. Ad esso è inoltre affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute, riferite all'ordinaria amministrazione.

Art. 12

Requisiti ed attribuzioni del capitano

1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 12, per essere nominato comandante sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- b) aver assolto diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver fatto parte di una compagnia dei barracelli per almeno sette anni;
- d) possedere titoli e attestazioni comprovanti la conoscenza del territorio e dell'ambiente del comune di appartenenza.

2. Rappresentano requisiti preferenziali in ordine di preferenza:

- a) aver già ricoperto la carica di comandante di compagnia con merito;

- b) possedere titoli o attestazioni che certifichino le competenze in materia di polizia locale, urbana e rurale, polizia ambientale, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e amministrativa, polizia forestale o marittima.

3. In fase di prima costituzione oppure di ricostituzione si potrà prescindere dal requisito di cui al comma 1, lettera c.

4. Ai fini della nomina del comandante, salvo i casi di prima costituzione o ricostituzione della compagnia, la giunta comunale dovrà tenere conto, sulla base di una graduatoria di merito, dello stato di servizio del candidato facente già parte della compagnia.

Art. 13

Nomina e funzioni del responsabile amministrativo

1. La giunta comunale nomina il responsabile amministrativo per le funzioni tecnico-contabili sulla base di una graduatoria di merito predisposta dal comandante; possono candidarsi i barracelli con cinque anni di servizio e diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure, in alternativa o subordine, in possesso di diploma di ragioniere, laurea in discipline economiche o giuridiche, o che abbiano già svolto il ruolo di segretario di compagnia.

2. In caso di dichiarata indisponibilità o rinuncia a ricoprire l'incarico, il responsabile amministrativo può essere designato fra persone esterne alla compagnia, in possesso delle competenze e dei titoli di cui al comma 2 del presente articolo, la nomina è deliberata dalla giunta comunale.

3. Il responsabile amministrativo assiste alle riunioni della compagnia redigendone i verbali, gestisce la contabilità e i rendiconti assumendone la responsabilità di custodia e compilazione, e può essere coadiuvato da barracelli con diploma di scuola secondaria di secondo grado designati dal comandante; il suo compenso e quello dei collaboratori sono stabiliti dalla giunta comunale nel provvedimento di nomina, commisurandoli alla complessità delle mansioni e agli utili della compagnia.

4. Il responsabile amministrativo può essere rimosso dall'incarico su disposizione del comandante per negligenza o inadempienze; in

caso di rimozione, si procede alla sua sostituzione entro trenta giorni secondo i criteri previsti nel comma 1.

Art. 14

Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria decorre dall'immissione in servizio della compagnia e si svolge su base annua, per semestri e in termini di cassa. la contabilità è documentata dal responsabile amministrativo tramite i registri del regolamento comunale ed è soggetta a rendiconto, valutato dal comune per il rilascio del visto di regolarità finanziaria. la gestione amministrativa deve essere documentata attraverso:

- a) l'attivazione di un software per la gestione informatizzata delle presenze;
- b) la conservazione di copia dei decreti prefettizi di nomina/revoca di ogni agente;
- c) la conservazione di copia degli atti di giuramento di ogni agente;
- d) la conservazione di copia dei decreti del sindaco di immissione in servizio;
- e) la conservazione delle delibere sia di giunta che di consiglio comunale afferenti alle nomine/revoche/dimissioni/integrazioni dell'organico;
- f) l'aggiornamento costante sul portale Sardegna Autonomie per quanto riguarda l'anagrafica della compagnia dei barracelli;
- g) l'inserimento sul portale Sardegna Autonomie di ogni atto ulteriore.

2. Le entrate della compagnia sono costituite:

- a) contributi messi annualmente in bilancio dall'amministrazione comunale di appartenenza;
- b) dai contributi e premi provenienti dall'Amministrazione regionale;
- c) compensi per la custodia dei beni pubblici e privati;
- d) dai diritti di assicurazione;
- e) dalle sanzioni amministrative incamerate dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di una specifica convenzione o da quanto previsto dal regolamento comunale;
- f) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898;
- g) da donazioni, lasciti e contributi volontari devoluti alla compagnia da parte di enti pubblici e privati a qualunque titolo.

3. Il servizio di tesoreria della compagnia deve essere svolto dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria del comune di appartenenza.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il responsabile amministrativo presenta al comandante il rendiconto finanziario con il fondo cassa iniziale e finale, le entrate e le spese; una volta sottoscritto da entrambi, il documento è trasmesso tramite il dirigente incaricato alla giunta comunale per la successiva deliberazione e trasmissione all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

5. Il comune esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa e può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

6. Tutti i registri della compagnia possono essere tenuti sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Art. 15

Ripartizione degli utili e contribuzione volontaria

1. La ripartizione degli utili, disciplinata dal regolamento comunale, è commisurata al grado, alle responsabilità e alla qualità del servizio prestato, escludendo il personale che non abbia svolto servizio; nessuna ripartizione a valere sul fondo di garanzia può avvenire prima dell'integrale risarcimento dei danni agli assicurati e dell'approvazione dei rendiconti.

2. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione.

3. Prima della ripartizione degli utili, dovranno essere liquidate, nell'ordine, i compensi del comandante, ufficiali, sottufficiali e responsabile amministrativo, le spese legali, peritali e di gestione, e ogni altro costo legato ai servizi di polizia rurale, protezione civile e antincendio boschivo.

4. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

5. Il comandante della compagnia, sentito il parere favorevole degli interessati e prima del pagamento degli utili, potrà versare dei contributi volontari utili al fine di incrementare l'importo del trattamento pensionistico.

Art. 16

Responsabilità della compagnia

1. Tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione facoltativa, tariffe e indennità, periti e arbitrato, qualora previsti, sono stabilite dal regolamento comunale.

Art. 17

Vertenze interne

1. Le vertenze interne sono risolte in via amministrativa entro sessanta giorni dal dirigente comunale incaricato dal sindaco, cui le parti, in prima istanza, devono ricorrere.

Art. 18

Provvedimenti disciplinari per i barracelli

1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) la sospensione del servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili;
- c) l'esclusione dalla compagnia.

2. L'ammonizione è comminata dal comandante per iscritto ed è inflitta per lievi trasgressioni quali:

- a) uso improprio dell'uniforme fuori dal servizio;
- b) uniforme portata in maniera disordinata o assenza di accessori della stessa;
- c) mancato rispetto delle consegne di servizio compresi ritardi e il rispetto dell'orario di servizio;
- d) danneggiamento dei mezzi o strumenti di servizio di lieve entità con colpa;
- e) condivisione sui social media, o altri mezzi di diffusione, di immagini o video riprese prodotte con dispositivi personali durante il servizio, che ritraggano il personale operante ed eventuali cittadini sottoposti a controllo

- seppur mascherandone i volti, senza autorizzazione del comandante;
- f) per ogni altra lieve infrazione a giudizio insindacabile del comandante.

3. La sospensione dal servizio è inflitta dal comandante sentito il parere non vincolante degli ufficiali; l'interessato può richiedere di essere sentito a difesa o di produrre scritti difensivi. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio operativo per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi in cui le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero siano state reiterate più volte infrazioni lievi di cui al comma precedente e per:

- a) reiterazione di trasgressioni che abbiano già provocato l'ammonizione, due mesi;
- b) denigrazione dei superiori e dei parigrado, verbale o scritta. Un mese per denigrazione del parigrado e tre mesi per denigrazione del superiore;
- c) uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, quattro mesi;
- d) mancata presentazione in servizio comandato senza giustificato motivo, un mese;
- e) per volontario abbandono del servizio che non abbia provocato danni a persone o la commissione di reati da parte di terzi, quattro mesi;
- f) rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo, tre mesi;
- g) violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno o da cui derivi la violazione della privacy di cittadini sottoposti a controlli, fatte salve le responsabilità personali civili e penali del caso, sei mesi;
- h) mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti durante l'espletamento di servizi particolari, due mesi;
- i) consumo di sostanze alcoliche o psicotrope in servizio, sei mesi. il rientro in servizio sarà subordinato alla sottoposizione dell'interessato a due specifici accertamenti comprovanti la sobrietà che saranno richiesti dal comandante: uno durante il periodo di sospensione e senza preavviso, uno nel mese precedente il rientro in servizio;
- l) cattiva condotta o mancata diligenza nel porto dell'arma in servizio, sei mesi.

4. L'esclusione è inflitta per reiterazione dei motivi che hanno portato alla sospensione dal servizio, di cui al comma precedente, o per la commissione di reati in servizio, quali:

- a) abuso di autorità;
- b) illecito uso o distrazione di somme della compagnia;

- c) per gravi atti di insubordinazione;
- d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio;
- e) per interruzione o abbandono del servizio non autorizzata dal quale scaturisca un danno a persone o la commissione di reati da parte di terzi.

5. I barracelli inattivi da sessanta giorni decadono dalla nomina di barracello, salvo diversa disposizione motivata del comandante. Il dirigente comunale di riferimento della compagnia, su disposizione del sindaco, è tenuto a comunicare entro i successivi quindici giorni alla Prefettura territorialmente competente la richiesta di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

6. Il provvedimento di esclusione, su proposta motivata del capitano, dopo aver sentito l'interessato, è adottato dal dirigente comunale di riferimento per la compagnia e deliberato dalla giunta comunale.

7. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto, e l'obbligo di restituzione delle uniformi e dei segni distintivi.

8. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, lettere b) e c), è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al segretario comunale competente che deciderà entro i successivi trenta giorni.

Art. 19

Sospensione cautelare

1. I barracelli sottoposti a procedimento penale per delitti non colposi possono essere sospesi in via cautelare dal servizio con provvedimento del comandante; la revoca è disposta dalla giunta comunale qualora nei loro confronti venga pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

2. Con atto motivato della giunta comunale, la compagnia può essere sospesa temporaneamente dall'attività operativa nei seguenti casi:

- a) in assenza di ufficiali in grado di assolvere l'incarico di comandante o vicecomandante a causa di dimissioni, provvedimenti disciplinari in corso o decesso. In tale circostanza, la giunta comunale nomina un sostituto entro quindici giorni dal verificarsi dell'even-

- to, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 12, comma 3;
- b) in caso di mancata presentazione di uno o più rendiconti contabili da parte del responsabile amministrativo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Al verificarsi di tale condizione, il responsabile amministrativo è immediatamente revocato dall'incarico e sostituito secondo i criteri previsti nell'articolo 14, comma 4.

Art. 20

Procedimento disciplinare per il capitano

1. Il capitano che commetta le infrazioni previste dall'articolo 19 può essere sospeso o, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della giunta comunale previo ascolto dell'interessato; in caso di revoca, il comando della compagnia è affidato a un ufficiale, secondo i criteri previsti nell'articolo 12, comma 3, fino al termine dell'anno solare in corso.

Art. 21

Scioglimento della compagnia

1. Lo scioglimento della compagnia è decretato dal consiglio comunale per grave inerzia, motivi di eccezionale gravità o accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento; l'atto dovrà essere trasmesso alla Prefettura per la revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale. L'amministrazione comunale provvede all'immediato ritiro delle tessere di riconoscimento, placche numerate, divise. Per le armi e munizioni di servizio si rinvia alla normativa nazionale vigente.

Art. 22

Regolamento comunale

1. I comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento comunale che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;
- b) la sede legale della compagnia che dovrà coincidere quella del comune di apparte-

- nenza;
- c) le modalità e procedure per il reclutamento dei barracelli, tenuto conto per quanto possibile delle consuetudini locali;
 - d) le modalità, le procedure e i requisiti per il reclutamento dei barracelli, con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché per gli accessi ai ruoli ufficiali e sottufficiali e agli avanzamenti di grado, tramite apposito concorso interno;
 - e) tempi, formalità, modalità, procedure, contenuto e responsabilità dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa, tariffe e indennità, periti e arbitrato;
 - f) tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia che non siano in contrasto con quanto disciplinato dalla presente legge.

2. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale e deve contenere tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.

3. Ai regolamenti si applicano le norme previste per i regolamenti comunali e il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna).

4. L'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale potrà mettere a disposizione delle amministrazioni comunali un modello di regolamento comunale.

Art. 23

Contributi

1. Allo scopo di favorire la costituzione e il mantenimento delle compagnie dei barracelli in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

- a) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie dei barracelli contro gli infortuni subiti e gli oneri per l'assicurazione per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari;
- b) concedere a favore delle compagnie dei barracelli contributi annui per spese generali, in misura non superiore a euro 10.000 per

- compagnia;
- c) concedere contributi annui per l'equipaggiamento e le attrezzature in misura non superiore a euro 500 per ogni componente e fino a un massimo di euro 35.000 per ogni compagnia.

2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le tasse di iscrizione per corsi annuali presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

3. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico i costi per le certificazioni mediche e le spese mediche che i barracelli sostengono per lo svolgimento delle attività d'istituto.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogati dagli Assessorati regionali competenti in materia di polizia locale e sanità con i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), direttamente a favore delle compagnie dei barracelli.

5. L'Assessorato regionale competente può concedere ai comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui straordinari per dotare le compagnie di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 24

Premi

1. Alle compagnie dei barracelli che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali con operazioni di eccezionale pericolosità e di rilevante valore sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere premi speciali.

2. I premi possono essere concessi alla fine di ciascun esercizio finanziario, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, previa deliberazione della Giunta regionale a seguito della trasmissione di un rapporto informativo da parte del Comandante.

3. Le modalità di valutazione delle compagnie saranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, tenuto conto di parametri valutativi di tipo

oggettivo riferiti agli effettivi risultati operativi ottenuti.

Art. 25

Servizio antincendio boschivo e protezione civile

1. Per i servizi di antincendio boschivo e protezione civile, la direzione regionale della Protezione civile, i comuni, le unioni dei comuni, le Città metropolitane di Cagliari e di Sassari e gli altri enti pubblici si avvalgono delle compagnie dei barracelli attive sul territorio, secondo le modalità della legge regionale di protezione civile e del piano triennale antincendi; per tali attività, le compagnie beneficiano dei finanziamenti regionali erogati ai rispettivi enti di appartenenza e utilizzano, previo accordo, attrezzature, mezzi e materiali disponibili per il presidio e la tutela del territorio.

2. Le compagnie dei barracelli ivi costituite ed operanti per il servizio di antincendio boschivo, si coordinano con la locale stazione forestale e di vigilanza ambientale operante nel territorio con accordi da stipulare per iscritto entro il 15 maggio di ogni anno.

3. In caso di eventi calamitosi che richiedano un elevato numero di operatori, o nei comuni privi di una compagnia, la direzione generale della Protezione civile può impiegare direttamente i barracelli ritenuti necessari, sentito il sindaco del comune di appartenenza della compagnia; in tale circostanza, le compagnie impiegate beneficiano di un contributo onnicomprensivo per l'attività svolta erogato dalla stessa direzione generale.

4. Per le attività di antincendio boschivo e protezione civile, la direzione generale della Protezione civile prevede specifiche esercitazioni per le compagnie dei barracelli.

5. Le operazioni esterne rispetto al comune di appartenenza potranno essere svolte su richiesta del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) ed esclusivamente nei casi di emergenze durante l'antincendio boschivo.

6. Durante le attività di protezione civile le squadre di volontari dipendono dal comandante della compagnia dei barracelli competente per territorio.

Art. 26

Riconoscimento del servizio

1. L'aver prestato lodevole servizio per almeno tre anni in una compagnia dei barracelli costituisce sempre, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'amministrazione regionale e comunali ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni anno di effettivo servizio, certificato da dichiarazione del comandante.

Art. 27

Commissione regionale per le compagnie dei barracelli

1. È istituita la Commissione regionale per le compagnie dei barracelli quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.

2. La Commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni sino al rinnovo ed è così composta:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, o un suo delegato che la presiede;
- b) il dirigente dell'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale;
- c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
- d) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
- e) un esperto designato da ciascuna delle prefetture della Regione;
- f) quattro comandanti di compagnie dei barracelli, designati con modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale;
- g) due sindaci di comuni scelti tra quelli che hanno compagnie con un numero di componenti non inferiore ai trenta, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

3. Funge da segretario della Commissione un impiegato del ruolo unico regionale addetto

al settore della polizia locale dell'Assessorato regionale competente per materia.

4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Assessore, con proprio decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati.

6. In tal caso la Commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati e può regolarmente operare.

7. Ai componenti della Commissione spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

8. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.

9. Il parere della Commissione è obbligatorio per la modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi e dei premi.

Art. 28

Strumenti operativi, segni distintivi ed uniformi

1. Con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale sono stabilite, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alle compagnie dei barracelli.

2. Divise e mezzi recano lo stemma della Regione, gli elementi identificativi del Comune di appartenenza e la scritta "barracelli", sotto la quale deve figurare, in secondo ordine e con minore evidenza grafica, la dicitura "polizia rurale".

3. Con la stessa procedura sono adottati indirizzi per l'omogeneizzazione della modulistica

degli atti di competenza.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale predispone un albo fornitori, relativamente alle uniformi, i mezzi e le attrezzature, da cui le compagnie dei barracelli dovranno fornirsi, pena la sospensione dei contributi annuali.

Art. 29

Tutela della salute dei barracelli

1. I comuni, in forma singola o associata e la Regione adottano le misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei barracelli in base al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e all'articolo 15 della legge regionale n. 9 del 2007.

2. Il capitano provvede alla nomina del medico competente, quest'ultimo dovrà corrispondere a quello dell'amministrazione comunale di appartenenza.

3. Il medico competente è tenuto a valutare il singolo barracello alla mansione di "addetto al servizio di polizia locale/antincendio/protezione civile".

4. In fase di arruolamento gli aspiranti barracello non dovranno possedere alcuna limitazione alle mansioni specifiche sopra riportate, pena l'interruzione delle procedure di arruolamento.

5. Le compagnie dei barracelli dovranno inoltre dotarsi della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Amministrazione comunale di appartenenza dovrà trasmettere alla Prefettura competente per territorio la documentazione attestante il superamento del corso di lezioni regolamentari di maneggio e sicurezza delle armi, come previsto dall'articolo 18 del decreto del Ministro dell'inter-

no 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).

7. Il mancato svolgimento o superamento delle lezioni regolamentari di maneggio e sicurezza delle armi comporta la sospensione dall'impiego nei servizi armati e l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti, con comunicazione alla Prefettura per le determinazioni di competenza.

Art. 30

Formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale provvede alla formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie dei barracelli con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, istituiti appositamente dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, mediante l'istituzione di una commissione composta da:

- a) due funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale competenti in formazione professionale;
- b) i rappresentanti di categoria dei barracelli accreditati presso l'Assessorato competente in materia di polizia locale;
- c) due funzionari del medesimo Assessorato;

2. La partecipazione e il superamento dei corsi istituiti dalla Regione è obbligatoria da parte di tutti i barracelli, pena la decadenza dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza;

Art. 31

Armamento dei barracelli e strumenti di autotutela

1. I barracelli svolgono i compiti di istituto armati nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, dalle disposizioni prefettizie e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

2. Gli strumenti di autotutela possono essere assegnati nei limiti previsti dalla normativa statale.

Art. 32

Veicoli

1. I veicoli dei barracelli sono immatricolati a nome del comune con destinazione tecnica ad uso speciale di polizia e protezione civile. I costi di manutenzione, carburante, bolli e assicurazioni sono a carico dell'ente comunale.

2. L'eventuale rilascio di targhe speciali e l'obbligo della patente di servizio sono disciplinati dalla normativa statale vigente e dalle autorizzazioni delle autorità competenti.

Art. 33

Concessione radio e frequenze

1. Gli apparati radio, fissi, portatili e veicolari, sono forniti dalla direzione generale della Protezione civile regionale per le funzioni d'istituto.

2. La Regione promuove, presso le competenti autorità statali, l'assegnazione o l'utilizzo di frequenze dedicate.

Art. 34

Contributi diversi da quelli regionali

1. L'Amministrazione regionale o le singole compagnie dei barracelli possono ricevere eventuali erogazioni effettuate dallo Stato e dell'Unione europea nonché da enti privati quali, a titolo esemplificativo, fondazioni, associazioni, istituti di credito o assicurativi o altri soggetti privati e cittadini.

Art. 35

Polizze assicurative obbligatorie

1. Le compagnie dei barracelli devono obbligatoriamente stipulare le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza infortuni del personale copre gli infortuni occorsi durante il servizio, compreso il rischio in itinere e le attività addestrative; coperture minime garantite:
 - 1) morte: euro 100.000;
 - 2) invalidità permanente: euro 100.000;
 - 3) indennità giornaliera da ricovero per infortunio, euro 50;

- 4) indennità giornaliera per ingessatura euro 50;
- 5) indennità giornaliera per convalescenza euro 30;
- 6) rimborso spese mediche euro 2.500;
- b) polizza di responsabilità civile verso terzi copre i danni causati a terzi durante lo svolgimento del servizio. Massimale minimo: Responsabilità civile: euro 1.000.000;
- c) assicurazione per i locali e i beni della compagnia copertura contro:
 - 1) incendi e rischi accessori;
 - 2) eventi atmosferici;
 - 3) eventi sociopolitici e atti vandalici;
 - 4) relativa ai locali e ai beni della sede della compagnia qualora essi siano di proprietà della compagnia e non dispongano di una copertura assicurativa preesistente;
 - 5) il comandante deve verificare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa qualora i locali siano di proprietà di terzi;
 - 6) responsabile amministrativo esterno; qualora la compagnia si avvalga di un responsabile amministrativo esterno, deve essere stipulata una specifica polizza infortuni relativa all'attività svolta, con gli stessi massimali previsti per la polizza infortuni del personale della compagnia;
- d) polizza di tutela legale. La polizza deve garantire:
 - 1) assistenza legale penale e civile per fatti connessi al servizio;
 - 2) copertura delle spese di difesa, consulenze tecniche, perizie e atti giudiziari;
 - 3) copertura delle controversie derivanti dalle attività di polizia rurale e di protezione civile;
 - 4) estensione agli atti compiuti in buona fede dai singoli componenti della compagnia;
 - 5) massimale consigliato: non inferiore a euro 15.000, aumentabile in base alle esigenze operative della compagnia;
- e) clausola generale di estensione delle coperture assicurative. Tutte le polizze assicurative previste dal presente articolo devono espressamente includere, senza limitazioni o esclusioni, la copertura dei rischi connessi al maneggio, porto, uso, custodia e trasporto delle armi in dotazione o comunque utilizzate dal personale della compagnia baraccellare. tale copertura deve intendersi operativa durante ogni attività di servizio, addestrativa o operativa, nonché nelle fasi di trasferimento e in itinere, trattandosi di rischi indispensabili e inerenti alle funzioni istituzionali della compagnia.

Art. 36

Norme transitorie e finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, legge, i comuni provvedono ad adottare il regolamento comunale sulla base di un modello fornito dall'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

2. Le compagnie e i suoi componenti, nonché i rispettivi incarichi, che non siano scaduti all'entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica sulla base di quanto disciplinato dai precedenti articoli 7 e 12. Non si applicano ai barracelli e capitani che risultino in servizio all'entrata della presente legge l'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e l'articolo 13, comma 1, lettera b).

3. I barracelli in possesso del grado di sottufficiale e ufficiale non contemplato nell'articolo 6, comma 4, avanzeranno al grado superiore, sempre corrispondente alla categoria di appartenenza. Continuano ad applicarsi, qualora non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui al regio decreto n. 403 del 1898. Per tutte le norme non contemplate nel seguente testo si fa riferimento alle norme dello Stato e della Regione in materia di polizia locale, protezione civile e antincendio boschivo.

4. All'entrata in vigore della presente legge, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2007. Altresì, si considera abrogato il decreto interassessoriale dell'Assessorato della difesa ambiente e dell'Assessorato agli enti locali, finanze e urbanistica 19 luglio 1989, n. 1029.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutto il personale delle compagnie dei barracelli non in possesso della patente di guida di categoria B, la consegue, pena la decadenza dalla nomina di barracello e la decadenza dalla compagnia per assenza di uno dei requisiti base.

6. All'entrata in vigore della presente legge, i barracelli dichiarati inattivi e riportati sul portale di Sardegna Autonomie decadono automaticamente dalla nomina di barracello, entro i successivi trenta giorni i comuni provvedono a richiedere alle competenti prefetture la revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le compagnie dei barracelli dovranno dotarsi della rilevazione informatizzata delle presenze del personale. All'entrata in vigore della presente legge si ritiene abrogata la legge regionale n. 25 del 1988.

Art. 37

Festa delle compagnie dei barracelli

1. L'Amministrazione regionale ricorda, con appropriate celebrazioni, l'istituzione delle compagnie dei barracelli quale plurisecolare istituzione di polizia rurale ed in tale ricorrenza la Regione ha istituito la giornata delle compagnie dei barracelli.

2. Il 25 ottobre è ricordata, con appropriate celebrazioni, la figura di San Gavino Martire, patrono delle compagnie dei barracelli. Nell'occasione vengono conferite ai barracelli le onorificenze di merito, di anzianità e di lungo comando secondo le modalità stabilite per le polizie locali.

Art. 38

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.800.000 annui, si provvede con le risorse già iscritte per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 in conto della missione 03 - programma 01 - titolo 1. A decorrere dall'anno 2029, agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle entrate disponibili spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione.

Art. 39

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).